

VILLA SERENA S.p.A. – Casa di Cura Privata

Relazione annuale inerente i dati relativi ai risarcimenti erogati per le richieste risarcitorie presentate negli ultimi cinque anni, nell’ambito del monitoraggio della prevenzione e nella gestione del rischio sanitario (L.24/2017 art. 4)

Prima di esaminare i dati relativi alle richieste risarcitorie, si premette che la Legge n. 24/2017, al combinato disposto rappresentato dall’art. 7, comma 3 e dall’art. 10, comma 1, periodo 4° e comma 2, stabilisce espressamente, con norme qualificate come imperative, che allorchè il medico abbia agito nell’adempimento di un’obbligazione contrattuale assunta con il paziente - avvalendosi di una struttura sanitaria -, il medesimo operatore sanitario risponde del proprio operato, nei confronti del paziente, ai sensi della disciplina contrattuale di cui agli articoli 1218 e 1228 c.c. e proprio per questo è obbligato a stipulare idonea polizza r.c. a tutela del suo paziente. Al contrario, in tale ipotesi, la struttura sanitaria non è tenuta a stipulare alcuna polizza (art. 10, comma 1, periodo IV) per la copertura della responsabilità civile verso terzi degli esercenti le professioni sanitarie, in quanto non è responsabile del loro operato.

Si precisa che la L. n. 24/2017 prevede due ipotesi: la prima di cui al comma 1 dell’art. 7, allorchè la struttura sanitaria si avvale dell’opera dell’esercente la professione sanitaria, in tal caso la struttura sanitaria è responsabile per l’operato dell’esercente la professione sanitaria e deve provvedere a coprire la responsabilità civile di quest’ultimo con polizza assicurativa. La seconda ipotesi prevista dal sopra citato combinato disposto (artt. 7, comma 3 e 10, comma 1, periodo IV e comma 2) si ha invece quando è l’esercente la professione sanitaria che nell’adempimento di una sua obbligazione assunta con il paziente si avvale della struttura sanitaria in tal caso, come detto, è responsabile l’esercente la professione sanitaria del suo atto medico-chirurgico e proprio per ciò deve munirsi di idonea polizza per responsabilità civile, mentre la struttura sanitaria è responsabile solo della sua attività di struttura ausiliaria all’obbligazione del medico e deve essere munita di copertura assicurativa solo per i servizi dalla stessa resi al paziente dai quali sono espressamente esclusi l’operato del medico (art. 10, comma 1, periodo IV).

A Villa Serena i medici svolgono la loro attività libero professionale secondo la seconda ipotesi prevista dalla legge.

In realtà il Legislatore della L. 24/2017 ha mutuato la disciplina dettata dal sopra citato combinato disposto (artt. 7, comma 3 e 10, comma 1, periodo IV e comma 2) dal principio posto dalla Cassazione con Sentenza 18805/2009, tale principio tiene distinta la responsabilità dell’atto medico-chirurgico - che rimane in capo **all’esercente la professione sanitaria, cioè il medico libero-professionista che ha posto in essere con il paziente un contratto d’opera professionale** – rispetto a quella della casa di cura per gli altri servizi da questa erogati nei confronti del paziente in forza di un distinto atto negoziale, **servizi che non ricomprendono l’atto medico-chirurgico**. Detto principio è stato fatto proprio dalla Sentenza n. 1221/18, pubblicata il 17 maggio 2018, della II Sezione del Tribunale di Genova, nella persona del giudice Presidente della stessa Sezione che ha escluso la

responsabilità di Villa Serena per l'attività del medico libero professionista. Tale Sentenza era relativa ad una controversia in cui era parte Villa Serena, e aveva richiamato una precedente sentenza del 17.11.2014 dello stesso Tribunale sempre a favore di Villa Serena. Pertanto anche per le fattispecie verificatesi prima dell'entrata in vigore della L.n.24/2017 la citata giurisprudenza conforme e costante nel tempo ha confermato la linea difensiva della Casa di Cura che tiene distinta la responsabilità dell'atto medico-chirurgico, che rimane in capo al medico libero-professionista, da quella della casa di cura per gli altri servizi, da questa erogati, estranei all'atto medico chirurgico. Dunque la L. n. 24/2017 non comporta una novità rispetto al principio fissato dalla giurisprudenza precedente alla sua entrata in vigore.

Passando all'esame dei dati dei sinistri, si precisa che vengono prese in esame le richieste risarcitorie **ricevute negli ultimi cinque anni e mezzo**, dal 1.1.2018 al 25.05.2023, si tratta di n. 22 sinistri avvenuti in 11 diversi esercizi, alcuni antecedenti il 2018 e segnatamente negli anni 2006, 2007, 2009, 2011, 2014, 2016, 2017 oltre a quelli del, 2018, 2019, 2020, 2021.

Durante tali esercizi e relative frazioni sono stati effettuati a Villa Serena n. 22.774 ricoveri di cui:

n. 2.463 nel 2006,
n. 2.587 nel 2007,
n. 2.279 nel 2009,
n. 2.185 nel 2011,
n. 2.003 nel 2014,
n. 1.938 nel 2016,
n. 1.814 nel 2017,
n. 1.754 nel 2018,
n. 1.567 nel 2019,
n. 1.620 nel 2020,
n. 1.434 nel 2021,
n. 21.644 il totale

mentre le richieste risarcitorie sono state n. 22, pari allo 0,10 % dei ricoveri totali, con una media di n. 1,90 richieste all'anno.

Delle dette n. 22 richieste risarcitorie:

- n. 13 si sono limitate ad una raccomandata inviata da un legale, talvolta senza la quantificazione del danno né in termini di somme di denaro, né in termini di invalidità temporanea e/o permanente.
Di tali richieste:
 - 2 si erano già prescritte al momento della richiesta,
 - 2 sono state transate, di queste una è stata transata il 14.12.2019 per € 4.500,00 ed un'altra ancora il 20.07.2021 per € 7.995,81,
 - le altre 9 sono al momento in attesa di prescrizione per inattività, precisando che 5 di queste sono state instaurate da pochi mesi;
- n. 4 sono state le mediazioni promosse presso Organismi di Mediazione, di queste:

- 1 si era già prescritta al momento dell'istanza di mediazione e comunque era inesistente il ricovero (verosimilmente era avvenuto presso altra struttura sanitaria),
 - delle altre 3 vi è stato il fallimento della mediazione e si è al momento in attesa di prescrizione per inattività;
- n. 2 sono stati gli Accertamenti Tecnici Preventivi innanzi al Tribunale, di questi:
 - 1 è stato dichiarato inammissibile dal Tribunale (cfr. n.2/2014),
 - l'altro è terminato con una C.T.U. che ha indicato il nesso di causalità nell'atto medico-chirurgico e non nei servizi prestati da Villa Serena (cfr. n. 1/2018),entrambi i contenziosi sino ad oggi non hanno avuto alcuno sviluppo, almeno nei confronti di Villa Serena, si avviano quindi alla prescrizione;
- n. 3 sono state le cause radicate presso l'autorità Giudiziaria (Tribunale di Genova) di queste:
 - 1 si è conclusa con la **Sentenza n. 135423** pubblicata il 6.6.2023 **che ha escluso il nesso di causalità e respinto la domanda della paziente che aveva chiesto un danno per complessivi € 46.737,19 con condanna della parte attrice alle spese legali ad € 11.112,65 in favore di Villa Serena, ad € 11.112,65 in favore del medico libero professionista e ad € 11.112,65 in favore della sua assicurazione;**
 - 1 è stata **transata il 16.12.2022 senza alcun esborso per Villa Serena**, in questa il paziente aveva chiesto inizialmente un danno di € 134.452,00, ha trovato un accordo con la assicurazione del medico libero professionista per € 62.500,00.
 - 1 ultima è in fase istruttoria.

Pertanto la somma complessiva riconosciuta a titolo risarcitorio ai pazienti in via transattiva negli ultimi 5 anni e mezzo è pari ad € 12.495,81 pari ad una media di € 2.499,16 all'anno.

A disposizione per ogni chiarimento.

Genova li 30 giugno 2023

Villa Serena S.p.A.
Il Consigliere di Amministrazione per gli Affari Legali
Avv. Paolo Moraglia

